



COMUNE DI CASTELMOLA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

E-mail: g.piluso@comunecastelmola.it
PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it
P.I. 00435020839 C.F. 87000290830
Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238

VERBALE RISULTANZE CONTROLLI

Alla cortese attenzione del

Sindaco
Consiglio Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
e p.c. Responsabili di servizio

Seduta Numero: 1/2022

Data inizio controllo: 17.03.2022

Data fine controllo: 09.05.2022

Partecipanti al controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 26.03.2013

Piluso Giuseppe (segretario comunale)

Numero atti estratti: 16

Numero atti esaminati: 16

Il Segretario, come da art. 15 e 18 del Regolamento Controlli Interni, coadiuvato dalla Sig.ra Lo Pinto Antonella, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 17.03.2022, su atti, scelti casualmente, adottati dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 09.05.2022 ed ha riguardato n. 16 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Il Segretario ha dato comunicazione ai Responsabili in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il referto conclusivo della valutazione.

Castelmola, 09.05.2022

F.to *Avv. Giuseppe Piluso*



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

E-mail: g.piluso@comunecastelmola.it

PEC: protocollo@pec.comunecastelmola.it

P.I. 00435020839 C.F. 87000290830

Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva per il **4° Trimestre** **01.10.2021/31.12.2021**

A cura del Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Piluso

Oggetto

Il presente documento ha ad oggetto il Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva svolto dal Segretario Comunale, che ne è il responsabile, con riferimento al 4° TRIMESTRE 01.10.2021/31.12.2021, secondo la normativa, i principi informativi, le modalità operative e con le risultanze che seguono.

<i>NORMATIVA PRIMARIA</i>	<p>ART. 147 <i>BIS</i>, co. 2 e 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nel testo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:</p> <p><i>“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</i></p> <p><i>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”</i></p>
<i>NORMATIVA SECONDARIA</i>	<p>ART. 15 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.03.2013</p>
<i>PRINCIPI INFORMATIVI</i>	<p>a. Indipendenza (è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L. coadiuvato dalla Sig.ra Lo Pinto Antonella Maria)</p> <p>b. Imparzialità (è esercitato attraverso estrazione casuale dei numeri corrispondenti agli atti da esaminare atti attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico www.bilia.it)</p> <p>c. Standardizzazione (utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)</p> <p>d. Trasparenza (coinvolge tutti i responsabili)</p> <p>e. Collaboratività (non persegue finalità sanzionatorie ma rivolte al miglioramento qualitativo degli atti e ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona amministrazione dei cittadini)</p>
<i>EFFETTI CORRELATI</i>	<p>Indicatore di <i>performance</i></p>

**MODALITÀ OPERATIVE
DEL CONTROLLO**

FASI:

1. Predisposizione, da parte di unità di personale comunale a supporto del Segretario Generale, dell'elenco, distinto per area, di atti/provvedimenti emessi dai Responsabili di Area nel trimestre:
01.10.2021/31.12.2021
ed ascrivibili alle seguenti tipologie (indicate all'art.14 del Regolamento sui controlli interni):
 - determinazioni di impegno di spesa;
 - atti di accertamento di entrata;
 - atti di liquidazione di spesa;
 - ordinativi di pagamento;
 - contratti e gli atti endoprocedimentali presupposti;
 - convenzioni.
2. Sorteggio di almeno il 10% (arrotondato all'unità più vicina e, se non raggiunta l'unità, di almeno un atto/provvedimento) del totale degli atti adottati da ciascuna area in ciascun trimestre, effettuato da dipendente preventivamente individuato, alla presenza del Segretario Comunale e di altra unità di personale anch'essa previamente individuata, secondo estrazione casuale dei numeri corrispondenti agli atti da esaminare attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico www.bilia.it.
3. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante attestazione di estrazione. (atto prot. 2201 del 31.03.2022).
4. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di cui alla griglia di raffronto.

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 164 del 12.11.2021	Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da covid-19 a valere del POC Sicilia 2014/2020 in attuazione dell'art. 9, comma 2. l.r. 12 maggio 2020, n. 9, e della delibera di regionale n. 574 del 15/12/2020. Nomina commissione CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/0159 CUP: I71B21001550002.	X			
Determina n. 173 del 30.11.2021	Liquidazione fattura noleggio POS a POSTEPAY S.P.A. CIG: Z812D86AD3.	X			
Determina n. 186 del 27.12.2021	Art. 66 legge 448/98 - Concessione assegno di maternità.	X			
Determina n. 187 del 28.12.2021	Servizio fornitura generi alimentari, frutta e verdura, carne, polli e uova per la mensa degli alunni della scuola dell'obbligo. Scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), ricorrendo alla piattaforma elettronica Traspare /Portale di eprocurement del Comune di Castelmola. Anno scolastico 2021/22 CIG: Z73349BF0B		X		

AREA CONTABILE

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 100 del 11.10.2021	Liquidazione spese economato Periodo luglio – agosto 2021.	X			
Determina n. 106 del 14.10.2021	Impegno e liquidazione canone telefonico TIM S.P.A. 4° BIM 2021 CIG: ZDD336CAD7.	X			
Determina n. 118 del 18.11.2021	Annullamento determina n.50 del 20.04.2021 - Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL funzioni locali 21 maggio 2018).		X		
Determina n. 134 del 14.12.2021	Liquidazione spese economato Periodo settembre – ottobre 2021.		X		
Determina n. 148 del 23.12.2021	Affidamento alla Ditta Viatron srl per riparazione di n. 1 scheda parcometro MP 104 - CIG: Z49349B99B.		X		
Determina n. 155 del 31.12.2021	Decreto Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero Economia e delle Finanze, del 24.06.2021 concernente il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie - Contributo economico sotto forma di buoni spesa/voucher. Impegno somme.		X		

AREA TECNICA

ATTO	OGGETTO	CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
Determina n. 163 del 13.10.2021	Liquidazione somma all'officina di Intelisano Rosario del servizio di sistemazione dei mezzi comunali autobotte Iveco 79.14 targata ME 412003 e pala gommata caterpillar targata 4NC01735 - CIG: ZA4326AA69			X	
Determina n. 168 del 18.10.2021	Affidamento diretto dei servizi geologici a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo inferiore ad € 75.000,00, inerenti i lavori di messa in sicurezza lungo la strada comunale Luppineria- Conchi - Vallone Nocilla mediante gara telematica, ai sensi art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni). Codice CUP: I72C20000060001 CIG: 8737652A86.			X	
Determina n. 184 del 05.11.2021	Liquidazione competenze alla ditta Onofaro Antonino s.r.l. per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, effettuato nei mesi di agosto - settembre e ottobre 2021 - Lotto 2 CIG DERIVATO: 8785215CC0.32.872,38		X		
Determina n. 191 del 12.11.2021	Affidamento alla ditta Vittorio Sabato della fornitura di articoli antinfortunistica per gli operai comunali - CIG: Z183383D4E Codice univoco: XTI6U5.		X		
Determina n. 200 del 19.11.2021	Fornitura carburanti per autotrazione benzina, gasolio e gpl mediante adesione all'accordo quadro 'fuel card 1' con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. del 24/01/2019 - CIG: Z1026E3E35 - determina di Liquidazione fattura n. PJ04611708 del 31.10.2021.		X		

Determina n. 215 del 23.12.2021	Approvazione perizia di assestamento contabile del progetto esecutivo dei lavori di 'completamento del consolidamento del costone roccioso a valle del centro abitato in località Cuculunazzo - Sottoporta', per un importo complessivo di € 2.000.000,00. CODICE CUP: J75J19000120001 - CODICE CIG: 8140561B71. 1.413.484,82.		X		
---------------------------------	--	--	---	--	--

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL CORRETTO GOVERNO DEGLI ATTI CASI DI ATTENZIONE E DIRETTIVE AL PERSONALE APICALE

Si rileva, in linea generale, come la gestione delle risorse pubbliche non possa non soggiacere a forme di verifiche e rendicontazioni interessanti i centri di responsabilità dell'ente, anche al fine di appurare la correttezza e la regolarità dell'attività posta in essere dagli organi ad essa deputati in attuazione delle scelte del governo locale e di promuovere la crescita della cultura della legalità.

In particolare, dalla verifica "*controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva*", effettuata mediante utilizzo di una griglia predefinita sulla quale sono state annotate la presenza o l'assenza di elementi sostanziali, procedurali e di regolarità formale ritenuti indicativi di uno stato di benessere amministrativo dell'atto/provvedimento emanato, è possibile evincere **che può dirsi elevato**, per il trimestre in oggetto, il grado di correttezza degli atti/provvedimenti di competenza degli organi gestionali, soggetti a controllo, con riguardo agli aspetti così sintetizzati:

a. Intestazione
b. Oggetto
c. Motivazione
d. Pareri
e. Dispositivo
f. Data
g. Sottoscrizione
h. Pubblicazione
i. Amministrazione trasparente e Anticorruzione

In relazione alle criticità riscontrate, che costituiscono altrettanti "casi di attenzione", si ritiene dover impartire e/o reiterare, ai responsabili delle aree di attività in cui è articolata l'organizzazione dell'ente, le seguenti direttive ai fini dell'adozione di azioni correttive nell'espletamento della loro attività.

OBBLIGO DI GARANTIRE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il reinvito del contraente uscente ad una procedura negoziata senza bando deve essere rigorosamente motivato e rimane una eccezione al principio di rotazione; opportuno effettuare consultazioni preliminari di mercato. È quanto ha affermato **l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel parere n. 1 (prot. 3696) del 27 ottobre 2021** rispetto ad una richiesta formulata da una stazione appaltante che aveva invitato il gestore uscente (si trattava del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) motivando tale decisione sia con riferimento al buon esito del contratto pluriennale in fase di scadenza, sia con i tempi e i costi pattuiti, sia ancora con la mancanza di alternative sul mercato.

L' Autorità ha ricordato che **il codice appalti richiama il principio di rotazione sia nell' art.36 (contratti sotto la soglia comunitaria) sia nell' art. 63 (procedure negoziate sopra soglia senza pubblicazione bando)**. A sua volta, ha ricordato l'Anac, l'art. 63, comma 6, del Codice stabilisce che «le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei».

La scelta del legislatore, ha detto l'Anac, serve a «garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico». Va però precisato, si legge nel parere, che **«il rispetto del principio di rotazione si impone nei casi in cui la stazione appaltante intenda assegnare l'appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare; tale principio non trova applicazione nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato»**. Inoltre, la rotazione si applica «con riferimento all' affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, o, ancora, nello stesso settore di servizi».

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all' assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. In conclusione, quindi «l'affidamento o il reinvito al contraente uscente è possibile soltanto laddove abbiano carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante», ha detto l'Autorità, «motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale». Ma per comprendere bene la realtà del mercato l'Autorità anticorruzione ha invitato le stazioni appaltanti ad effettuare consultazioni preliminari del mercato così da colmare eventuali asimmetrie informative.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, chiarisce che l'elemento comune alla fattispecie dell'omissione dichiarativa e alle informazioni false o

fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell'amministrazione concernenti l'ammissione, la selezione o l'aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l'automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto «il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione», quanto «l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull'«integrità o affidabilità» dell'operatore economico. È, pertanto, indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c).

L'Adunanza Plenaria ha pronunciato il seguente principio di diritto, ed in particolare:

la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

L'applicazione dell'accesso civico generalizzato

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 10 del 2 aprile 2020 fa chiarezza in materia di accesso nella materia dei contratti pubblici, statuendo che l'accesso civico generalizzato si applichi anche alla materia dei contratti pubblici. In particolare, tale pronuncia snocciola il rapporto tra le discipline dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato.

Il rapporto tra le due discipline generali e quelle settoriali, deve essere letto secondo un **canone ermeneutico di completamento/inclusione**, in quanto la logica di fondo sottesa alla reazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell'integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze.

L'Adunanza Plenaria stabilisce che l'eccezione assoluta all'applicabilità dell'accesso civico generalizzato risiede nel testo dell'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Tale disposizione volta a preservare la correttezza della gara, prevede che il diritto di accesso sia semplicemente differito, in relazione al nominativo dei soggetti che nelle procedure aperte hanno presentato offerte o, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e che hanno manifestato il loro interesse e in relazione alle offerte stesse, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime offerte; in relazione alle offerte e al procedimento di verifica dell'anomalia, fino all'aggiudicazione.

Questi atti, fino alla scadenza di termini indicati, «non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti» (art. 53, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016). L'art. 53, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016 prevede, parimenti, una esclusione assoluta del diritto di accesso in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la soluzione delle liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

L'unica deroga a queste eccezioni assolute è prevista, nel comma 6 dell'art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, per l'accesso documentale c.d. difensivo del concorrente in ordine alle informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni di altro concorrente per la tutela in giudizio dei propri interessi.

La portata limitata di tali disposizioni, tuttavia, non può comportare l'esclusione dell'intera materia dall'applicazione dell'accesso civico generalizzato, che riacquista la sua naturale forza espansiva una volta venute meno le ragioni che giustificano siffatti limiti, condizioni o modalità di accesso.

OBBLIGO VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI IN CAPO ALL'AFFIDATARIO

Le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso **la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici** e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A.

in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso. (vds. anche di recente Anac, delibera n. 680 del 29 luglio 2020)

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nonostante gli obblighi di pubblicazione persistenti in capo alla Pubblica Amministrazione, va operata un'attenta selezione dei dati personali da riportare in documenti pubblici (ad es. l'Albo pretorio online), attuando un bilanciamento tra principio di trasparenza dell'amministrazione e diritto alla Privacy del cittadino, così come affermato dal Garante per la Privacy con il provvedimento 22 luglio 2022, n. 29.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto sussistente un trattamento dei dati illecito, in quanto nel caso in esame:

- sono stati diffusi i dati e le informazioni personali di soggetti ammessi e non ammessi al contributo economico, consultabili liberamente attraverso il sito internet del Comune, in violazione dell'art. 2 ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 196/2003, dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b) del GDPR e dell'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 33/2013;
- non si è provveduto alla minimizzazione dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 5, par. 1, c), del GDPR;
- non sono state adottate misure tecnico-organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati in violazione dell'art. 25, paragrafi 1 e 2, del GDPR.

Oltre alla sanzione amministrativa, al Comune è stato imposto di mettere in atto misure organizzative adeguate per evitare nuovamente la diffusione online di dati personali in maniera non conforme alla disciplina e di comunicare al Garante quali iniziative siano state poste in essere al fine di dare attuazione a quanto disposto.

Alla luce del parere del Garante si invita l'Ente ad adottare ogni misura organizzativa necessaria per evitare la violazione della normativa del GDPR e relative norme di attuazione.

Nel dispositivo dell'atto deve prevedersi che il contraente si impegni a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione di strumenti di pagamento tracciabili.

INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'/CONFLITTO DI INTERESSE ANCHE POTENZIALE

Si ricorda l'obbligo di rendere dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di obbligo di astensione, con riguardo all'atto adottato, ex art. 97 Costituzione - art. 51 c.p.c. - art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241/art. 6 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 - artt. 6, 7 e 14 del Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 10, 11 e 18 del Codice di Comportamento Integrativo approvato con deliberazione di G.M. n. 2 del 22.01.2014, al fine dell'osservanza del dovere di imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, il quale impedisce al dipendente di coltivare interessi particolari, patrimoniali e non, in conflitto con l'interesse pubblico.

VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA

L'Art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ed ii., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*, prescrive *"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* ed, in particolare, al comma 1, lett. b), l'obbligo di pubblicare gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra, alla pubblicazione della determinazione a contrarre nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", allorché l'atto di affidamento non sia contestuale alla stessa determinazione a contrarre (vds. casi di affidamento diretto), deve seguire la pubblicazione degli ulteriori atti emanati in prosieguo e con riguardo alle varie fasi della procedura di contrattazione ovvero sia:

avvisi e bandi

avviso sui risultati della procedura di affidamento [Per gli affidamenti diretti sotto la soglia di 40 mila euro non è obbligatoria la pubblicazione dell'esito dell'affidamento. In merito agli avvisi sui risultati della procedura di affidamento il MIT, nel parere n.746, chiarisce che è obbligatorio pubblicare un singolo avviso sul risultato di ogni singola procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro. Riguardo al contenuto dell'avviso, ad avviso di detto Ministero, questo può essere sostituito "dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti" di questa.]

provvedimenti di ammissione e di esclusione affidamenti

composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti

contratti

resoconti gestione finanziaria dei contratti

CONCLUSIONI

Il presente referto funge sia da direttiva di servizio che da *report* per i Responsabili di area, ai quali, con la relativa consegna, in uno alle schede inerenti al controllo svolto su ciascun atto/provvedimento, ai fini dell'adozione di azioni correttive nell'espletamento della loro attività. Dei risultati del presente controllo, quale sistema complementare, si tiene conto in sede di valutazione della *performance*.

Il referto in oggetto è, inoltre, trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Giuseppe Piluso*